



STATUTO

UST CISL VICENZA

Adeguamento allo Statuto Confederale modificato dal XVIII Congresso Confederale del 28 giugno/1 luglio 2017.

Approvato dal Consiglio Generale USR del 10 ottobre 2017

Approvato dal Consiglio Generale UST CISL Vicenza il 12 giugno 2018

PARTE I

NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I

COSTITUZIONE

Articolo 1

E' costituita l'Unione Sindacale Territoriale (U.S.T.) di Vicenza.

Essa è una articolazione della U.S.R. del Veneto la quale è, a sua volta, articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), della quale segue i principi.

Articolo 2

Fanno parte dell'Unione Sindacale Territoriale le Federazioni Territoriali di Categoria (F.T.C.) i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

Le Federazioni di Categoria, sulla base dei rispettivi statuti, si possono articolare in settori e/o comparti merceologici.

Articolo 3

L'Unione Sindacale Territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 33 dello Statuto Confederale, esplica sul piano territoriale, per quanto le compete e nell'ambito delle scelte confederali, le funzioni che l'articolo 3 dello Statuto Confederale assegna alla Confederazione. In particolare:

- fissa gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;
- procede, al proprio livello, alla stipula di accordi o contratti interconfederali;
- rappresenta l'organizzazione di fronte agli organi territoriali del pubblico potere;
- esercita l'azione di coordinamento e di collegamento tra le Federazioni di categoria territoriali;
- è titolare della politica delle risorse umane;
- programma e gestisce la formazione dei quadri e coordina la formazione delle categorie territoriali;
- promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;
- promuove la tutela dei diritti etnici;
- promuove e/o produce direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali e riviste al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o

culturali anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;

- designa gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assiste, nel quadro degli indirizzi confederali e regionali, le organizzazioni di categoria nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- promuove, coordina e controlla l'attuazione degli indirizzi territoriali, regionali e confederali;
- realizza i necessari interventi sulle strutture di categoria in caso di mancato rispetto delle decisioni degli organismi territoriali e delle norme contenute nel presente Statuto;
- rappresenta le strutture categoriali o su richiesta delle medesime, ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale:
 - a) dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
 - b) dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;
- d'intesa con le competenti Federazioni collabora alla promozione, costituzione e sviluppo, in ogni ambiente di lavoro, degli organismi di categoria;
- promuove e sostiene, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro ;
- realizza, in particolare per i propri iscritti e loro famigliari, un sistema integrato e polivalente di servizi;
- propone alle Federazioni nazionali l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari a carico di organismi o dirigenti di categoria nell'ipotesi di gravi inadempienze;
- esplica secondo le modalità dettate dallo Statuto Confederale, il necessario controllo sulla efficienza e sulla vitalità democratica degli organi categoriali, alle riunioni dei quali ha facoltà di partecipare con propri dirigenti.

Le specifiche competenze formali degli organi della UST sono definite ai successivi articoli.

Capitolo II

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 4

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, di operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari e di partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Capitolo III

ROTAZIONI

Articolo 5

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni), per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di USR, UST, di Federazione di Categoria Regionale e Territoriale nonché per i componenti di segreteria a tutti i livelli di Federazione confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli XI e XII del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche

Capitolo IV

INCOMPATIBILITA'

Articolo 6

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello e le incompatibilità previste dall'art. 5 del Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 7

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui all'art. 6 del presente Statuto e quanto previsto dal Regolamento, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo V

ELEGGIBILITA' E COOPTAZIONI

Articolo 8

I soci, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Confederazione, delle Unioni sindacali regionali-interregionali, territoriali e delle Federazioni nazionali di categoria alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

Le Unioni territoriali (UST) potranno stabilire, nei rispettivi Statuti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiore a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture periferiche. Nel caso in cui nei suddetti Statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal comma 1 del presente articolo.

I Consigli Generali, i Comitati Direttivi e gli organismi similari comunque denominati dell'U.S.T. e delle diverse articolazioni delle F.S.T., hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi membri nel limite massimo del 5% dei componenti degli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei sindacati territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente, può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze negli organismi espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello territoriale la Federazione dei pensionati designa in ogni corrispondente Consiglio Generale o Comitato direttivo di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

L'elezione a membro di organi direttivi ed esecutivi territoriali di Unione o di Categoria non stabilisce di per sé rapporto di impiego con l'organizzazione sindacale.

Qualora per un membro di organi direttivi ed esecutivi si determinasse l'insorgere, dopo la sua elezione, di un rapporto di impiego con l'organizzazione sindacale, il rapporto stesso decorrerà dalla data del suo effettivo inizio e non da quella della elezione a membro di organi direttivi od esecutivi.

PARTE II ORGANI DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

Capitolo VI

DEFINIZIONE DEGLI ORGANI

Articolo 9

Sono organi della Unione Sindacale Territoriale:

- a) il Congresso Territoriale
- b) il Consiglio Generale
- c) il Comitato Esecutivo
- d) la Segreteria
- e) il Collegio dei Sindaci.

Capitolo VII

IL CONGRESSO TERRITORIALE

Articolo 10

Il Congresso U.S.T. è l'organo massimo deliberante a livello di territorio della Provincia di Vicenza. E' costituito dai delegati eletti dai Congressi delle Categorie Territoriali nel numero stabilito dai coefficienti previsti dal Regolamento Congressuale approvato dall'UST.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione Nazionale Pensionati.

Partecipano inoltre col solo diritto di parola in quanto non delegati i membri del Consiglio UST uscente e subentrati a qualsiasi titolo.

Esso è indetto dal Consiglio UST in via ordinaria ogni 4 anni, in concomitanza al Congresso Confederale.

Articolo 11

Il Congresso Territoriale:

- a) fissa l'indirizzo generale dell'Unione Sindacale Territoriale in coordinamento con gli indirizzi espressi dagli organi confederali;
- b) elegge i delegati al Congresso dell'Unione Sindacale Regionale;
- c) elegge i membri elettivi del Consiglio Generale;
- d) elegge il Collegio dei Sindaci;
- e) approva lo Statuto della U.S.T. o relative modifiche.

Articolo 12

La periodicità dei Congressi delle Federazioni Territoriali di categoria è fissata dai rispettivi statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo dei sindacati territoriali di categoria che sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Articolo 13

L'ordine del giorno del Congresso Territoriale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Territoriale e deve essere noto a tutte le strutture almeno un mese prima della data di effettuazione del Congresso.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Capitolo VIII

IL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE

Articolo 14

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Articolo 15

Il Consiglio Generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero di componenti la Segreteria, nel numero massimo definito dal Regolamento di attuazione dello Statuto

Articolo 16

Il Consiglio Generale Territoriale è l'organo deliberante dell'U.S.T. tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno:

- a) il Segretario Generale ed i membri di Segreteria con votazioni separate.
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) i Rappresentanti dell'U.S.T. nel Consiglio Generale U.S.R.;
- d) elegge il Presidente del Collegio dei Sindaci;
- e) ove per qualsiasi ragione si verifichi una vacanza tra i componenti il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, il Consiglio Generale ha facoltà di integrarlo eleggendo i membri mancanti.

Ha inoltre il compito:

- a) di convocare il Congresso in sessione ordinaria in concomitanza al Congresso Confederale e il Congresso in sessione straordinaria, nonché di approvare lo schema di regolamento congressuale;
- b) di emanare il regolamento in attuazione dello Statuto territoriale, in armonia con le disposizioni confederali;
- c) nominare su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento Donne, la Responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non sia già componente;

Articolo 17

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice del Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria U.S.T..

Capitolo IX

IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 18

Il Comitato Esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo, nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio Generale:

- a) coordina le attività sindacali e organizzative di interesse territoriale;
- b) delibera le azioni sindacali generali a livello territoriale;
- c) dirime i conflitti tra organismi nell'ambito del territorio;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo dell' U.S.T.;
- e) convoca il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno;
- f) verifica le linee programmatiche territoriali degli enti CISL;
- g) stabilisce il trattamento economico e normativo del personale deducendolo dal regolamento regionale.

E' competente a designare i rappresentanti sindacali in enti non categoriali, fatto salvo situazioni di urgenza per le quali la Segreteria è legittimata a decidere con successiva ratifica dell'Esecutivo, mentre per quelli categoriali sono competenti per le designazioni gli organi categoriali, sentito il parere della Segreteria dell'U.S.T..

Articolo 19

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Territoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti dell'Esecutivo stesso.

Esso è presieduto dal Segretario Generale od in assenza, da un membro della Segreteria a ciò delegato.

Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del "coordinamento femminile".

Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

Capitolo X

LA SEGRETERIA U.S.T.

Articolo 21

La Segreteria Territoriale è composta dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto, da Segretari eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno, in successive e separate votazioni.

La Segreteria U.S.T.:

- a) rappresenta l'Unione Sindacale Territoriale nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, Enti, Associazioni ed Organismi del territorio;
- b) adotta tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'UST stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.
- c) predispose il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione Sindacale Territoriale;
- d) provvede agli adempimenti delegati dalla Confederazione e dall'U.S.R.;
- e) sovrintende al funzionamento degli uffici territoriali;

- f) predispone la relazione per il Congresso dell'U.S.T.;
- g) coordina le attività delle organizzazioni territoriali di categoria;
- h) coordina le attività degli enti e dei servizi;
- i) applica il trattamento economico e normativo del personale.

Articolo 22

La Segreteria U.S.T. risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell' U.S.T., i segretari lo coadiuvano nel coordinamento dei settori di attività.

L'Amministrazione del patrimonio dell'U.S.T. e di ogni altra attività economica o finanziaria, comunque promossa o gestita nell'interesse dell'U.S.T., è attribuita alla responsabilità di un Segretario U.S.T.;

Capitolo XI

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 23

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo dell'U.S.T. e adempie alle sue funzioni a norma del presente Statuto, del relativo Regolamento di Attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine Statuto e Regolamento di attuazione stabiliscono le incompatibilità.

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli Enti e delle associazioni CISL salvo una diversa composizione per gli stessi Enti e delle associazioni che consegue da disposizioni di legge o amministrative, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione allo Statuto.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da 5 componenti di cui n. 3 effettivi e 2 supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvederà all'integrazione del Collegio e nel caso di più candidature risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso nominerà il Presidente scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio Generale UST ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra i soggetti iscritti o non iscritti all'Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono fare parte di organi deliberanti della struttura territoriale e degli Enti e istituti controllati.

E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco in un organismo con quella di Sindaco in un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazioni e /o Confederali.

PARTE III

LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI TERRITORIALI

Capitolo XII

STRUTTURE E COORDINAMENTI

Articolo 24

L'Unione Sindacale Territoriale può articolare la propria attività nelle varie zone per essere punto di riferimento e di aggregazione delle categorie e dei lavoratori,

- per svolgere l'attività sindacale relativa alle questioni di interesse generale nel territorio,
- per predisporre i servizi e la elaborazione dei progetti di zona.

Le Unioni Sindacali Territoriali (U.S.T.) possono articolarsi in Unioni zonali e/o Unioni comunali e/o disporre di sedi periferiche quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità.

Le Unioni zonali non costituiscono istanza congressuale.

La Segreteria UST, che ha la responsabilità dell'attività confederale nel territorio, può avvalersi di coordinatori di zona e di un Consiglio dei Delegati formato dalla scomposizione per zone dei Direttivi di Categoria.

Articolo 25

L'UST è competente a coordinare l'azione organizzativa sindacale a livello territoriale delle Federazioni di Categoria e a predisporre e rendere operativi i servizi.

Pertanto promuoverà il più ampio confronto tra le varie strutture sindacali, enti e servizi interessati per favorire, anche attraverso periodiche riunioni, l'armonizzazione delle singole posizioni, realizzando le sinergie necessarie per l'attuazione degli scopi prefissi.

All'UST spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale a livello territoriale.

Di ogni azione di sciopero categoriale a livello territoriale deve essere data preventiva informazione all'UST.

Articolo 26

Per le azioni sindacali che riguardino le singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello territoriale, deve essere sentito il parere preventivo della Segreteria Territoriale.

Articolo 27

Le singole Federazioni Territoriali di Categoria devono comunicare alla Segreteria dell'UST la composizione dei propri organismi ai vari livelli e i loro eventuali cambiamenti.

Devono periodicamente, nel corso di ciascun anno, far conoscere i loro iscritti effettivi, completi delle informazioni, per consentire la costituzione di una banca dati finalizzata alla sinergia delle categorie e alla gestione integrata dei servizi.

Inoltre devono presentare annualmente all'UST i loro bilanci consuntivi e preventivi.

Capitolo XIII

ENTI E SERVIZI

Articolo 28

L'U.S.T. potrà costituire fondazioni, enti o istituti che, senza fini di lucro, abbiano per obiettivo la crescita culturale e sociale dei lavoratori.

Articolo 29

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, le UST costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento delle USR.

PARTE IV FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XIV

FINANZA

Articolo 30

Le entrate ordinarie dell'U.S.T. sono costituite dalla quota parte della contribuzione fissata dal Consiglio Generale Confederale a norma dell'articolo 44 dello Statuto Confederale.

Capitolo XV

PATRIMONIO

Articolo 31

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il patrimonio dell'U.S.T. è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza territoriale e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo e causa ed ovunque dislocati.

L'U.S.T. risponde di fronte a terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario U.S.T. che

presiede al settore relativo all'amministrazione.

Gli organi territoriali di categoria provvedono autonomamente alla propria amministrazione, in conformità alle direttive dell'Unione, salvo eventuali intese per l'accentramento amministrativo nell'Unione stessa.

Articolo 32

Le organizzazioni sindacali categoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di far parte dell'U.S.T. chiedere di essere sollevati dalle stesse.

Articolo 33

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'U.S.T. a favore delle organizzazioni categoriali o dei loro associati, costituiscono normale attività ispettiva e di assistenza dell'U.S.T. senza assunzione di corresponsabilità.

PARTE V MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI

Capitolo XVI

PROCEDURE PER MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 34

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso UST:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale UST a maggioranza di 2/3;
- c) dalle Federazioni territoriali di Categoria e dall'UST su deliberazione dei propri organi direttivi, prese a maggioranza dei 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale UST, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle Federazioni territoriali di categoria e dell'UST.

Le proposte di modifica devono essere avviate alla Commissione entro 2 mesi dalla data di effettuazione del Congresso Territoriale.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale, convocato almeno 30 giorni prima della effettuazione del congresso, proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso UST si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XVII

ADEGUAMENTI STATUTARI

Articolo 33

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le clausole dello Statuto e del Regolamento Confederale Nazionale e Regionale.